

N. 29 del 27.09.2010

## OGGETTO: REGOLAMENTO ARMAMENTO POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE

Relaziona l'Ass.re Morici evidenziando che attualmente gli agenti di polizia locale del Comune non hanno in dotazione l'arma per l'espletamento dei servizi di competenza; ricorda che nell'ambito della Convenzione in atto con gli altri Comuni solo gli agenti dei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda non hanno in dotazione le armi, cosicchè adottando il Regolamento che prevede l'armamento si viene ad attuare una omogeneità con gli altri Comuni.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

Cons. Roma: relativamente alla richiesta da presentare al Questore prevista all'art. 2 del Regolamento, evidenzia che i Regolamenti di altri Comuni prevedono che la richiesta sia sottoscritta anche dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale; osserva altresì che il richiamo all'art. 4 contenuto nell'art. 7 del Regolamento è errato, in quanto deve essere richiamato l'art. 6.

Entra in aula il Cons. Lorenzon Mirco, sono quindi presenti n. 17 Consiglieri.

Cons. Roma : evidenzia altresì che i servizi da espletare con armi riportati all'art. 6 sono indicativi, che li espliciterebbe più in dettaglio; ritiene che l'addestramento al tiro previsto all'art. 12 dovrebbe essere rivisto prevedendo 5/6 sedute di addestramento; evidenzia, altresì, che all'art. 11 "Restituzione dell'arma" non viene prevista la restituzione dell'arma in caso di ferie dell'agente.

Dopo le precisazioni fornite dall'Assessore referente e dal Segretario comunale si passa alla votazione del testo del Regolamento correggendo il richiamo citato all'art. 4 riportato al 2° comma dell'art. 7, richiamando quindi correttamente l'art. 6 e la proposta del Cons. Roma di prevedere all'art. 12 che le sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio siano almeno 4 anziché 2.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

PREMESSO che l'art.5 comma 5 della Legge n.65/86 stabilisce che: "Gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, portare senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio (...)";

VISTO il DM n. 145/87 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza", che disciplina le attività relative alle modalità di istituzione e svolgimento dei servizi armati, demandando tuttavia all'ente locale la determinazione dei "servizi di Polizia Locale per i quali gli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi di cui sono dotati nonché i termini e le modalità del servizio prestato in armi (art.2 c. 1) nonché determina (art. 20, comma 2) i servizi per i quali gli addetti alla Polizia Locale espletano il servizio muniti di armi (servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale, notturni e di pronto intervento);

CONSIDERATO che la Polizia Locale deve perseguire l'obiettivo di una progressiva specializzazione nell'attività di controllo del territorio potenziando e sviluppando la figura e l'attività degli agenti anche alla luce delle nuove norme in materia di sicurezza;

PRESO ATTO che negli ultimi anni, a livello nazionale, l'attività della Polizia Locale nel contrastare semplici violazioni amministrative al codice della strada, ha registrato un aumento di azioni violente a carico degli agenti ;

EVIDENZIATO, quindi, che il costrutto giuridico delle norme richiamate va nella direzione di consentire oltre alla dotazione delle armi agli agenti di pubblica sicurezza anche quella di altri mezzi di coazione fisica che, ricorrendone le condizioni per un uso appropriato, si rendano necessari per l'adempimento dei doveri d'ufficio;

OSSERVATO che il comma 134 dell'art.17 legge n.127/97 novellando il comma 5 dell'art.5 della Legge n.65/86 accanto all'obbligo che le armi in dotazione dagli agenti di Polizia Locale siano conformi a quelle previste dal regolamento ministeriale, riconosce un ambito di valutazione discrezionale in capo all'amministrazione Comunale.

CONSIDERATO che in ossequio ai principi di autonomia e di autogoverno a cui è informata la Legge n.127/97 si conduce alla potestà consiliare un diverso margine di valutazione sull'opportunità di dotare gli agenti di polizia municipale, ai quali è riconosciuta la qualità di agenti di pubblica sicurezza, di mezzi di coazione diversi dalle armi qualificate tali ai sensi dell'art. 1 legge n.36 del 1990 se non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona

VISTA la Legge della Regione Veneto n.40 del 08/08/1988 "Norme in materia di Polizia Locale"

VISTA la legge quadro sulla Polizia Municipale n.65/86;

Visto lo schema di Regolamento relativo all'Armamento del servizio di Polizia Locale, predisposto dal Responsabile del Servizio "Polizia Locale".

Preso atto che il predetto Regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Affari Generali – Statuto – Regolamenti.

Preso atto, altresì, che la predetta Commissione ha esaminato tale schema di Regolamento nella seduta del 20.07.2010 esprimendo parere favorevole ai fini dell'approvazione consiliare dello stesso.

VISTO il DLgs n.267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000,

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

#### DELIBERA

- 1) di disporre l'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale;
- 2) di approvare l'allegato regolamento sull'armamento del servizio di Polizia Locale, riportante la correzione specificata in premessa apportata all'art. 7 e la modifica proposta all'art. 12;